



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico, dr.ssa Loredana Ferrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 561/2023 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

[REDACTED], nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED];

Ricorrente

nei confronti di

Dynamica Retail spa Retail spa, in persona del legale rappresentante *p.t.*, c.f. 03436130243, nella sua qualità di procuratrice speciale della Dyret SPV srl, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Belloni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del citato difensore sito in Roma, via Francesco Denza n.15, giusta procura generale alle liti autenticata dal dott. Paolo Fenoaltea, Notaio in Roma, il 2.06.19, rep. n. 37624, racc. n. 22663;

Resistente

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 23.10.2023, [REDACTED] ha presentato un ricorso per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, questo Giudice, con decreto del 31.10.2023, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII adottando le misure protettive previste dal quarto comma del suddetto articolo.

L'OCC ha depositato in data 6.12.2023 la relazione di cui al sesto comma dell'art. 70 CCII, nella quale ha dato atto che nel termine di cui al terzo comma, erano state formulate osservazioni solo da parte di Dynamica Retail spa, allegando la relativa memoria. Nella detta relazione l'OCC ha contestato le ragioni poste a fondamento dell'opposizione e ha dato atto della riformulazione del piano da parte del consumatore in termini migliorativi rispetto alla originaria versione, attestandone la fattibilità. In particolare il debitore, aumentando l'importo della rata mensile (inizialmente prevista in € 450,00) ed allungano i tempi di adempimento del piano (inizialmente della durata di 5 anni e 6 mesi), a fronte di una esposizione debitoria (al momento della presentazione della domanda) di € 152.423,36 di natura chirografaria e relativa a finanziamenti contratti, offre ai creditori, mediante la quota parte dello stipendio non assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare, il pagamento della complessiva somma di € 45.000,00 in 82 rate mensili di € 550,00, oltre le spese della procedura, con la precisazione che le somme dovute all'OCC saranno accantonate sul conto della procedura in attesa della liquidazione del GD e, quelle previste per l'advisor, saranno incassate prima dei creditori chirografari.



Quanto all'opposizione presentata da Dinamica Retail spa, veniva precisato in punto di fatto che: (i) con contratto n. 70382 stipulato in data 16.6.2020 Dinamica Retail spa aveva concesso a [REDACTED] l'importo complessivo di € 43.560,00 a titolo di mutuo, da rimborsare mediante la cessione del quinto di n. 120 quote mensili consecutive di pensione dell'importo di € 363,00 ciascuna; (ii) con il piano di ristrutturazione il debitore aveva proposto il soddisfacimento del credito della Dinamica Retail spa Retail s.p.a. nella misura del 20% (€ 6.171) dell'importo di € 30.855,00, pari al montante residuo al 30.06.2023, mediante il versamento di rate mensili.

Chiedeva il rigetto della istanza di omologazione posto che le cause del sovraindebitamento, oltre ad essere meramente asserite e non dimostrate, non erano in ogni caso idonee a giustificare il giudizio in ordine all'assenza di colpa grave, non avendo il debitore dimostrato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero di non aver colposamente determinato il sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ponendo invece in essere un continuo e reiterato ricorso al credito principalmente per far fronte ad esigenze non proprie, ma relative ad altro nucleo familiare, quello della figlia, donna a sua volta sposata con figli. Nè risultava provato alcun reale fatto impreveduto e imprevedibile che avesse modificato le capacità reddituali dell'istante o che avesse effettivamente giustificato l'indebitamento. Inoltre la società opponente evidenziava come, prima della stipula del finanziamento, [REDACTED] aveva dichiarato, ai fini della valutazione del merito creditizio, l'assenza di esposizioni debitorie ad eccezione della precedente cessione che intendeva rinnovare con la Dinamica Retail spa.

Contestava poi la convenienza del piano per i creditori rispetto ai possibili esiti di un'esecuzione forzata sul patrimonio del sig. [REDACTED] ritenendo irrisoria la percentuale di soddisfazione del 20% offerta.

Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità della proposta e, in via subordinata, disporre la presentazione di un nuovo piano che prevedesse il pagamento in favore Dinamica Retail spa, quale procuratrice speciale della Dyret SPV srl, della somma di € 29.040,00 relativo a n. 80 rate mensili, di € 363,00 ciascuna, da 12/2023 a 07/2030, secondo le scadenze e modalità di pagamento contrattualmente previste, stante l'opponibilità della cessione alla procedura di sovraindebitamento come sopra esposto, e in ogni caso dichiarare che comunque il piano non potrà che avere effetti dalla data dell'omologa del piano stesso con la conseguenza che eventuali rate già corrisposte in virtù della cessione del quinto non potranno che rimanere definitivamente acquisite a vantaggio della Dinamica Retail spa Retail spa, quale procuratrice speciale della Dyret SPV srl.

Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi come Dinamica Retail spa, unico creditore ad aver formulato osservazioni opponendosi all'omologa, non ha provveduto, al momento della concessione del finanziamento, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore che, alla luce del rapporto rata/reddito disponibile con riferimento alla data del finanziamento concesso (16.6.2020) – rapporto illustrato nella relazione dell'OCC– risultava decisamente inadeguato ai sensi del d.lgs. n. 385/93.



Non può non essere stigmatizzata la condotta tenuta dal soggetto finanziatore nel momento in cui ha erogato il denaro al debitore, non risultando compiuta dallo stesso quella verifica sulle condizioni del “debitore” onde evitare che la conclusione del contratto di credito potesse determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado di aggravarla.

Il creditore non ha valutato attentamente il merito creditizio del debitore che si era rivolto a Dynamica Retail spa quando (nel giugno 2020) già il suo reddito era gravato da numerosi finanziamenti, con la conseguente esclusione dalla possibilità di presentare osservazioni al piano ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII (“*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*”).

Ai fini dell’esclusione della facoltà di opporsi all’omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall’art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l’ente finanziario, all’atto dell’erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione. Lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, è una situazione conoscibile dagli istituti finanziari. Infatti, l’iscrizione in banca dati pubblica CRIF avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziari che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, dispone “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”.

Va poi evidenziato come dalla documentazione in atti e, in particolare dal questionario sul merito creditizio allegato da Dynamica Retail spa alle proprie osservazioni, non è dato evincere alcuna dichiarazione mendace del debitore sull’assenza di precedenti finanziamenti.

Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità dell’opposizione proposta da Dynamica Retail spa e la conseguente inammissibilità della valutazione dell’eventuale trattamento deterioro del suo credito rispetto all’alternativa liquidatoria.

Quanto al comportamento del debitore e alle ragioni di inammissibilità della proposta e del piano fatti valere dall’opponente sotto il profilo della mancanza dei requisiti di “meritevolezza” del debitore che non parrebbero essere preclusi ex art. 69, comma 2, CCII al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, e che comunque costituiscono oggetto della valutazione del Giudice in sede di omologa, deve innanzitutto



evidenziarsi la necessità di operare l'accertamento in base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi che non richiede più la prova, da parte del debitore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI (la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore), la cui esistenza deve emergere dagli atti o essere provata dall'opponente.

Ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] nella versione aggiornata e depositata in data 6.12.2023.

Se appare indubbio che le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente all'estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per se stesse la negligente assunzione del debito, cionondimeno non può non evidenziarsi come l'esposizione debitoria dell'istante non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi.

Risultano sufficientemente provate dalla documentazione allegata le circostanze che hanno determinato il ricorso all'indebitamento ed alla difficoltà di adempiere, ovvero i gravi problemi di salute della figlia e del suo nucleo familiare, che hanno generato spese ingenti e la necessità di un supporto economico. Il sig. [REDACTED] ha inizialmente contratto i debiti per aiutare la propria figlia e per affrontare ingenti spese dentistiche, poi ha stipulato finanziamenti volti al consolidamento delle pregresse debitorie, sempre manifestando la volontà di adempiere (come dimostrato dal fatto che il debitore ha sempre pagato fino a novembre 2021). Non vi sono elementi che inducano a ritenere che l'[REDACTED] abbia assunto le obbligazioni che oggi non riesce a soddisfare integralmente con colpa grave, tenuto conto anche dell'affidamento del medesimo riposto nella valutazione positiva degli enti finanziatori.

In definitiva, non possono trascurarsi le cause e le finalità sottese ai nuovi finanziamenti, determinati dalle gravose condizioni familiari della figlia nonché dalla volontà di continuare a pagare i finanziamenti in precedenza contratti.

Come evidenziato anche dall'OCC, nessuno dei creditori ha fornito la prova di artifici o raggiri utilizzati dall'[REDACTED] al momento della richiesta dei prestiti, cui è stato spinto per giustificati motivi di salute della figlia e del suo nucleo familiare, la cui prova è stata fornita, ed ha fatto accesso al credito con la consapevolezza di poter adempiere alle proprie obbligazioni, e spesso proprio al fine di volere adempiere le proprie obbligazioni.

Per tutte le suesposte valutazioni, anche in ordine all'inammissibilità delle osservazioni formulate da Dinamica Retail spa sulla convenienza della proposta, l'opposizione proposta deve essere respinta ed il piano presentato può essere omologato.

P.Q.M.

Respinge l'opposizione presentata da Dinamica Retail spa, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] e dichiara chiusa la procedura; dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che, terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale



di cui all'art. 71, comma 4, CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire ogni 6 mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione; dispone l'accredito mensile delle somme indicate nel piano su conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine de Giudice delegato e che le rate convenute per il pagamento del saldo del compenso dell'OCC siano accantonate a cura dell'OCC sul medesimo conto corrente;

manda l'OCC per le comunicazioni ai creditori ai sensi dell'art. 70, comma 1 e 8, CCII;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 3.2.2024

Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara

U > r e n t e r e l e p u l e r e
Napoli, 7/2/2024

- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

